Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 207

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 28 agosto 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 849.

**Modificazione dell'art. 6 dello statuto della Biblioteca civica ed Antonio Ursino Recupero, di Catania.**

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'art. 6 dello statuto della Biblioteca civica ed Antonio Ursino Recupero di Catania, approvato con regio decreto 11 maggio 1931, n. 765, viene modificato.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1958*
*Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 193* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1958, n. 850.

**Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare immobili da adibire a sede delle Agenzie principali in Bari, Torino, Verona e Trieste.**

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare immobili da adibire a sede delle Agenzie principali in Bari, Torino, Verona e Trieste.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1958*
*Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 194.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1958, n. 851.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Bari.**

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori », con sede in Bari, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1958*
*Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 200.* — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

**Limitazione di velocità a km. 40 orari lungo la via Roma del comune di Moncucco Torinese (Asti).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Roma del comune di Moncucco Torinese;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la via Roma del comune di Moncucco Torinese.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

(4411)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1958.

**Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per la marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti Ministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto Ministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947, è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del Popolo » per l'annata 1949-50;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1950-51;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1951-52;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le ope-

razioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per la annata 1952-53;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1953-54;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1954, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per la annata 1954-55;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1955, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo »;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1956, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo », per l'annata 1956 57;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1957, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata 1957-58;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentite la Federazione italiana dei consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

*Sfera di applicazione*

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo », sono regolate dagli articoli seguenti:

Art 2.

*Divisione in zone*

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta - Imperia - La Spezia - Sondrio - Bolzano - Trento - Belluno - Padova - Treviso - Verona - Arezzo Massa Carrara - Pistoia - Siena - Macerata - Rieti - L'Aquila - Teramo - Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - Agrigento - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro.

2ª *Zona*:

Alessandria - Asti - Novara - Torino - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Pavia - Varese - Udine - Venezia - Vicenza - Gorizia - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Lucca - Pesaro - Perugia Terni Frosinone - Latina - Ascoli Piceno - Campobasso - Chieti - Pescara - Benevento - Caserta - Salerno - Enna - Messina - Sassari.

3ª *Zona*:

Genova - Brescia - Mantova - Rovigo - Trieste - Forlì - Parma - Livorno - Pisa - Ancona - Avellino - Brindisi - Caltanissetta - Catania - Cagliari.

4ª *Zona*:

Cuneo - Milano - Ferrara - Modena - Firenze - Roma - Viterbo - Napoli - Matera.

5ª *Zona*:

Bologna - Bari - Lecce - Foggia - Taranto Potenza - Palermo.

Art. 3.

*Tariffe*

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri:

| VOCI DI TARIFFA | 1ª zona L. | 2ª zona L. | 3ª zona L. | 4ª zona L. | 5ª zona L. |
|---|---|---|---|---|---|
| *a*) Entrata nei magazzini: | | | | | |
| 1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . . . . . | 19,15 | 22,10 | 23,30 | 23,75 | 25,25 |
| 2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento . | 15,55 | 18,00 | 18,90 | 19,25 | 20,50 |
| *b*) Uscita dai magazzini: | | | | | |
| 1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo | 31,60 | 36,20 | 38,30 | 38,95 | 41,55 |
| 2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco legatura e carico su veicolo | 27,95 | 32,25 | 34,05 | 34,75 | 36,90 |
| 3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . | 23,95 | 27,65 | 29,15 | 29,60 | 31,50 |
| 4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo | 22,80 | 26,10 | 27,65 | 28,10 | 30,00 |
| 5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . | 20,35 | 23,50 | 24,75 | 25,20 | 26,90 |
| 6) disaccatastamento e carico su veicolo . . . . | 19,15 | 22,10 | 23,30 | 23,75 | 25,25 |
| 7) solo carico su veicolo | 14,40 | 16,60 | 17,45 | 17,70 | 18,90 |
| *c*) Operazioni negli scali ferroviari | | | | | |
| 1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico: | | | | | |
| senza pesatura . . . . | 14,80 | 17,15 | 18,10 | 18,30 | 19,60 |
| con pesatura . . . . . | 18,45 | 21,25 | 22,45 | 22,70 | 24,30 |
| 2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio: | | | | | |
| senza pesatura . . . . | 14,80 | 17,15 | 18,10 | 18,30 | 19,60 |
| con pesatura . . . . . | 18,45 | 21,25 | 22,45 | 22,70 | 24,30 |
| 3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura ed assestamento: | | | | | |
| senza pesatura . . . | 17,40 | 19,75 | 20,70 | 20,90 | 22,15 |
| con pesatura . . . . . | 21,05 | 23,85 | 25,05 | 25,30 | 26,85 |
| *d*) Operazioni alle fosse: | | | | | |
| 1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . | — | — | — | — | 20,35 |
| 2) come sopra, senza pesatura . | — | — | — | — | 15,60 |
| 3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo . . . . . . . . | — | — | — | — | 55,10 |
| 4) come sopra, senza pesatura . . . | — | — | — | — | 48,70 |
| 5) sola elevazione a ciglio fossa . . . . . . . . | — | — | — | — | 37,20 |
| *e*) Operazioni varie: | | | | | |
| 1) travasatura da sacco a sacco . . . . . | 11,95 | 13,80 | 14,60 | 14,75 | 15,80 |
| 2) paleggiatura o trapalatura a mano . . . . | 8,25 | 9,65 | 10,15 | 10,20 | 10,90 |
| 3) vuotatura a mano residuo celle . . . . . . . . | 8,25 | 9,65 | 10,15 | 10,20 | 10,90 |
| 4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura . . . . . . . | 7,20 | 8,25 | 8,70 | 8,80 | 9,45 |
| 5) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati . . . . . . | 4,80 | 5,45 | 5,80 | 5,90 | 6,30 |

| VOCI DI TARIFFA | 1ª zona L. | 2ª zona L. | 3ª zona L. | 4ª zona L. | 5ª zona L. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6) accatastamento o disaccatastamento | 4,80 | 5,45 | 5,80 | 5,90 | 6,30 |
| *f*) Maggiorazioni varie: | | | | | |
| 1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m 3 | 4,80 | 5,45 | 5,80 | 5,90 | 6,30 |
| 2) come sopra, per altezza superiore a m 3 fino a m 6 | 7,20 | 8,25 | 8,70 | 8,80 | 9,45 |
| 3) come sopra, per altezza superiore a m 6 | 8,25 | 9,65 | 10,15 | 10,20 | 10,90 |
| 4) maggiorazione per per corsi da m 15 a m 30 | 2,20 | 2,45 | 2,65 | 2,70 | 2,85 |
| 5) come sopra, oltre i m 30 e per ogni 15 m. | 4,30 | 4,85 | 5,25 | 5,35 | 5,70 |
| 6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto | 0,85 | 0,95 | 1 — | 1 — | 1,10 |
| *g*) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino | 3,55 | 4,10 | 4,35 | 4,55 | 4,75 |
| *h*) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino) | (si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*), n. 5) | | | | |

Le tariffe previste dai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

*Lavoro serale, notturno e festivo*

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

*Maggiorazione per sacchi piccoli*

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno, invece, aumentate del 15 % ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 6.

*Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici*

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

*Contribuzioni varie*

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 60 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

*Indennità varie*

*a*) Di attesa:

qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

*b*) Di trasferta:

qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio od al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

*Quota a carico del conferente*

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 5) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul controvalore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 26 luglio 1958

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

*Il Ministro per il tesoro*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPATARO

(4491)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1958.

**Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare le scadenze delle operazioni di credito agrario di esercizio.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1957-58 nelle provincie di Foggia, Bari, Matera e Potenza, limitatamente al territorio dei comuni di Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Banzi, Maschito (parte bassa), Melfi, Rionero in Vulture, Lavello, Venosa, Ripacandida, nonchè nella provincia di Campobasso, limitatamente al territorio dei comuni di Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Larino, Termoli, Petacciato, Montecilfone e Guglionesi, rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole delle provincie di Foggia, Bari, Matera e Potenza, limitatamente al territorio dei comuni di Montemilone, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Banzi, Maschito (parte bassa), Melfi, Rionero in Vulture, Lavello, Venosa, Ripacandida, nonchè nella provincia di Campobasso, limitatamente al territorio dei comuni di Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Ururi, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Larino, Termoli, Petacciato, Montecilfone e Guglionesi, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1957-58.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1958

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
ANDREOTTI

(4583)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale*

Con decreto Ministeriale n. 4222/2126 in data 30 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 luglio 1958 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 26), è stata determinata in via definitiva in L. 6 765 866 (lire seimilionisettecentosessantacinquemilaottocentosessantasei), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Arcidosso (Grosseto), della superficie di ettari 173 51 18, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta LA GRECA Pier Gaspero fu Alfonso, in virtù del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosto-laziale

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958.

(4438)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 240, il comune di Montecarotto (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 185 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(4512)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 271, il comune di Noci (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32 900 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4511)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 280, il comune di Mondavio (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10 520 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4513)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 256, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 850 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4514)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 279, il comune di Maiolo (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 340 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4515)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 254, il comune di Lunano (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 250 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4517)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 259, il comune di Candidoni (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 550 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4518)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 288, il comune di Galatro (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18 900 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4519)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fratterosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 8 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 278, il comune di Fratterosa (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 820 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4520)**

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1958, registro n. 17 Interno, foglio n. 255, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8 280 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

**(4516)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**12ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930 per le prescrizioni sui grandi recipenti per gas compressi, liquefatti o disciolti. - Gas compressi liquefatti o disciolti ammessi al trasporto. - Pressioni di esercizio, gradi di riempimento e pressioni di prova dei grandi recipienti. - Collegamento tra più recipenti di un medesimo veicolo.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930,

Riconosciuta l'opportunità di aggiornare l'elenco dei gas compressi ammessi al trasporto in grandi recipienti di capacità superiore a 1500 litri,

Riconosciuta altresì l'opportunità di adeguare i gradi di riempimento e le pressioni di prova dei grandi recipienti di capacità superiore a 1500 litri destinati al trasporto dei gas liquefatti o disciolti ai gradi di riempimento ed alle pressioni di prova recentemente stabiliti dalla Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer (C I M),

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispone quanto segue.

I.

I gas compressi ammessi al trasporto in grandi bomboloni di capacità superiore a 1500 litri e le relative pressioni di carica massime ammesse, riferite alla temperatura di 15° C, sono riportati nello specchio I

La pressione di prova dei grandi bomboloni, dotati oppure no di protezione calorifuga, destinati a contenere gas compressi, è in ogni caso pari ad una volta e mezzo la pressione di carica

SPECCHIO I

| Nome del gas | Pressione di carica a 15° C kg cm² |
|---|---|
| Idrogeno, ossigeno, azoto; argo; cripto, elio, neo | 250 |
| Aria, miscele di azoto ed ossigeno, miscele di gas rari, miscele di gas rari con ossigeno o con azoto, miscele di ossigeno ed anidride carbonica (quest'ultima in percentuale non superiore al 20 % in volume) . . . . . . | 250 |
| Metano; ossido di carbonio; fluoruro di boro . . | 200 |
| Miscele di idrogeno ed ossido di carbonio, miscele di ossido di carbonio e metano, miscele di idrogeno e metano, miscele di idrogeno, ossido di carbonio e metano, gas illuminante | 200 |
| Gas d'olio compresso . . . . . . . . | 200 |

II.

I gradi di riempimento per i gas liquefatti o disciolti indicati nel seguente specchio II e le pressioni di prova cui debbono essere sottoposti i grandi serbatoi destinati a contenerli sono riportati nello specchio stesso.

Oltre che dal gas trasportato, i gradi di riempimento dipendono dal diametro del recipiente, le pressioni di prova dipendono dal diametro del recipiente e, per i recipienti di grande diametro, anche dall'esistenza o meno della protezione calorifuga.

SPECCHIO II

| NOME DEL GAS | Grado di riempimento per diametro del grande serbatoio: | | Pressione di prova per diametro del grande serbatoio | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | minore di m 1,50 | maggiore di m 1,50 | minore di m 1,50 | maggiore di m 1,50 senza protezione calorifuga | maggiore di m 1,50 con protezione calorifuga |
| | kg/litro | kg/litro | kg/cm² | kg/cm² | kg/cm² |
| Acido bromidrico anidro | 1,20 | 1,23 | 60 | 55 | 50 |
| Acido cloridrico anidro | 0,48 | 0,48 | 120 | 120 | 120 |
| Acido fluoridrico anidro | 0,84 | 0,84 | 10 | 10 | 10 |
| Acido solfidrico | 0,67 | 0,67 | 53 | 48 | 43 |
| Ammoniaca liquefatta | 0,53 | 0,53 | 33 | 29 | 26 |
| Anidride solforosa | 1,23 | 1,23 | 14 | 12 | 10 |
| Bromuro di metile | 1,51 | 1,51 | 10 | 10 | 10 |
| Bromuro di vinile | 1,37 | 1,37 | 10 | 10 | 10 |
| Butadiene | 0,55 | 0,55 | 10 | 10 | 10 |
| Butano puro | 0,51 | 0,51 | 10 | 10 | 10 |
| Butano (tecnico) | 0,50 | 0,50 | 10 | 10 | 10 |
| Butilene | 0,52 | 0,53 | 10 | 10 | 10 |
| Ciclopropano | 0,53 | 0,53 | 25 | 21 | 18 |
| Cloro | 1,24 | 1,24 | 22 | 19 | 17 |
| Cloruro di etile | 0,80 | 0, 0 | 10 | 10 | 10 |
| Cloruro di metile | 0,81 | 0,81 | 17 | 15 | 13 |
| Cloruro di vinile | 0,81 | 0,81 | 11 | 10 | 10 |
| Diclorodifluorometano | 1,15 | 1,15 | 18 | 16 | 15 |
| Dicloromonofluorometano | 1,23 | 1,23 | 12 | 10 | 10 |
| Diclorotetrafluoroetano | 1,30 | 1,30 | 10 | 10 | 10 |
| Dimetilammina | 0,59 | 0,59 | 10 | 10 | 10 |
| Etere metilico | 0,58 | 0,58 | 18 | 16 | 14 |
| Etere metilvinilico | 0,67 | 0,67 | 10 | 10 | 10 |
| Etilammina | 0,61 | 0,61 | 10 | 10 | 10 |
| Gas T (28) | 0,73 | 0,73 | 28 | 26 | 24 |
| Gas Z (gas d'olio liquefatto) | 0,37 | 0,38 | 40 | 37 | 33 |
| Isobutano | 0,49 | 0,49 | 10 | 10 | 10 |
| Isobutilene | 0,52 | 0,52 | 10 | 10 | 10 |
| Metilammina | 0,58 | 0,58 | 13 | 11 | 10 |
| Miscela A | 0,50 | 0,50 | 10 | 10 | 10 |
| Miscela $A_0$ | 0,47 | 0,47 | 15 | 14 | 12 |
| Miscela $A_1$ | 0,46 | 0,46 | 20 | 18 | 16 |
| Miscela B | 0,43 | 0,43 | 25 | 23 | 20 |
| Miscela C | 0,42 | 0,42 | 30 | 27 | 25 |
| Miscela $F_1$ | 1,23 | 1,23 | 12 | 11 | 10 |
| Miscela $F_2$ | 1,15 | 1,15 | 18 | 16 | 15 |
| Miscela $F_3$ | 1,03 | 1,03 | 29 | 27 | 24 |
| Monoclorodifluorometano | 1,03 | 1,03 | 29 | 26 | 24 |
| Monoclorotrifluoroetano | 1,20 | 1,20 | 10 | 10 | 10 |
| Ossicloruro di Carbonio (fosgene) | 1,23 | 1,23 | 20 | 17 | 15 |
| Ossido di etilene | 0,78 | 0,78 | 10 | 10 | 10 |
| Propano puro | 0,42 | 0,43 | 26 | 23 | 21 |
| Propano (tecnico) | 0,42 | 0,42 | 30 | 27 | 25 |
| Propilene | 0,43 | 0,43 | 30 | 28 | 25 |
| Tetrossido d'azoto | 1,30 | 1,30 | 10 | 10 | 10 |
| Trimetilammina | 0,56 | 0,56 | 10 | 10 | 10 |
| Ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione: | | | | | |
| da oltre il 35 al 40% in peso di ammoniaca | 0,80 | 0,80 | 10 | 10 | 10 |
| da oltre il 40 al 50% in peso di ammoniaca | 0,77 | 0,77 | 12 | 12 | 12 |

III.

I gradi di riempimento per i gas liquefatti indicati nel seguente specchio III e le pressioni di prova cui debbono essere sottoposti i grandi bomboloni destinati a contenerli sono riportati nello specchio stesso, essi sono indipendenti dal diametro dei recipienti.

Inoltre, se due o più recipienti — per un complesso di capacità non inferiore a 1500 litri anche se di capacità singola minore — siano:

*a*) fissati in uno o più strati, in modo inamovibile, a telai di veicoli,

*b*) uniti fra di loro da un tubo collettore che li mantenga in permanente collegamento (cioè di un tubo *non* munito di rubinetti di isolamento);

*c*) ricoperti da protezione calorifuga,

può essere scelto, per taluni gas, uno dei valori del grado di riempimento indicati nello specchio III, adottando la pressione di prova corrispondente

SPECCHIO III

| NOME DEL GAS | Grado di riempimento dei recipienti Kg/l | | Pressione di prova dei recipienti Kg/cm² | |
|---|---|---|---|---|
| | non muniti di protezione calorifuga | muniti di protezione calorifuga | non muniti di protezione calorifuga | muniti di protezione calorifuga |
| Anidride carbon liquef | 0,75 | | 250 | |
| » » » | | 0,73 | | 190 |
| » » » | | 0,78 | | 225 |
| Clorotrifluorometano . . | 0,90 | | 100 | |
| » . . | | 0,96 | | 120 |
| » . . | | 1,12 | | 225 |
| Esafluoruro di solfo . | 1,06 | | 70 | |
| » » » . . | | 1,34 | | 120 |
| Etano . . . . . . | 0,29 | | 120 | |
| » . . . . . . | | 0,32 | | 120 |
| Etilene . . . . . . | 0,34 | | 225 | |
| » . . . . . . | | 0,36 | | 225 |
| » . . . . . . | | 0,25 | | 120 |
| Gas T (250) . . . . . | 0,75 | | 250 | |
| Protossido di azoto . . . | 0,75 | | 250 | |
| » » » . | | 0,78 | | 225 |
| Xeno . . | 1,24 | | 130 | |
| » . . . . . | | 1,30 | | 120 |

IV

La protezione calorifuga deve essere realizzata mediante una copertura costruita od in lamiera metallica dello spessore di almeno mm 1,5, od in legno, od in altro materiale adatto, avente analogo effetto protettivo Essa deve essere applicata, nei carri od autocarri o rimorchi-serbatoio dotati di un solo o di pochi recipienti, almeno al terzo superiore ed al massimo alla metà superiore dei grandi serbatoi ed essere separata da questi da un cuscinetto d'aria di circa 4 cm di spessore Nei carri od autocarri o rimorchi-serbatoio dotati di molti serbatoi in uno o più strati, la protezione calorifuga deve essere costituita dai materiali suddetti ed applicata in modo da ottenere, nel complesso, analoga efficacia

Anziche come detto nel comma precedente, la protezione calorifuga può anche essere realizzata mediante il rivestimento completo dei serbatoi con materiali isolanti (come, per esempio, sughero od amianto) in adeguato spessore

In ogni caso la protezione calorifuga non deve impedire l'esame e la manutenzione dei dispositivi di riempimento e di prelievo di gas e deve, se necessario, essere rimossa per la effettuazione delle visite esterne periodiche

La semplice pitturazione dei serbatoi con vernici riflettenti non è considerata protezione calorifuga.

Immediatamente dopo il numero d'ordine di fabbricazione dei serbatoi dotati di protezione calorifuga dovrà essere punzonata la parola « calorifugato » preceduta e seguita dallo stemma della Repubblica La protezione dovrà inoltre, come è ovvio essere descritta nel certificato di approvazione

V.

Se i veicoli-serbatoio portano parecchi recipienti fissati in modo definitivo al loro telaio e collegati fra di loro per mezzo di un tubo collettore, i recipienti di un solo e medesimo veicolo, devono contenere un solo e medesimo gas compresso o liquefatto o disciolto.

Se i recipienti multipli fissati in modo definitivo al veicolo sono collegati fra di loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere gas compressi che non presentino pericolo per gli organi respiratori, non è necessario che ciascun recipiente sia isolato per mezzo di un rubinetto (Si considerano gas compressi che non presentano pericolo per gli organi respiratori l'idrogeno, il metano, le miscele di idrogeno e metano, l'ossigeno, le miscele di ossigeno e di anidride carbonica, l'azoto, l'aria compressa, le miscele di azoto e di ossigeno; l'elio, il neo, l'argo, il cripto, le miscele di gas rari, le miscele di gas rari con l'ossigeno, le miscele di gas rari con l'azoto).

Se recipienti multipli fissati in modo definitivo al veicolo sono collegati fra di loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere gas compressi che presentino pericolo per gli organi respiratori o pericolo di avvelenamento, ciascun recipiente deve essere isolato per mezzo di un rubinetto (Si considerano gas compressi che presentano pericolo per gli organi respiratori o pericolo di avvelenamento l'ossido di carbonio, le miscele di idrogeno ed ossido di carbonio, il gas illuminante, il gas d'olio compresso, il fluoruro di boro, le miscele di ossido di carbonio e metano, le miscele di idrogeno, ossido di carbonio e metano)

Se recipienti multipli fissati in modo definitivo al veicolo sono collegati fra di loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere gas liquefatti che non presentino pericolo per gli organi respiratori o pericolo di avvelenamento, essi non devono potersi isolare separatamente per mezzo di un rubinetto (Si considerano gas liquefatti che non presentano pericolo per gli organi respiratori o pericolo di avvelenamento: il gas d'olio liquefatto, il propano, il ciclopropano, il propilene; il butano; l'isobutano, il butadiene; il butilene; l'isobutilene, le miscele A, A 0, A 1, B e C, l'etere metilico, il cloruro di etile, il cloruro di vinile, il diclorodifluorometano, il dicloromonofluorometano, il monoclorodifluorometano, il diclorotetrafluoroetano, il monoclorotrifluoroetano; le miscele F 1, F 2, F 3, lo xeno, l'anidride carbonica, il protossido di azoto, l'etano; l'etilene, l'esafluoruro di zolfo, il clorotrifluorometano)

Se i recipienti multipli fissati in modo definitivo al veicolo sono collegati fra di loro da un tubo collettore e sono destinati a contenere gas liquefatti che presentino pericolo per gli organi respiratori o pericolo di avvelenamento, essi devono essere singolarmente isolati per mezzo di un rubinetto, essi devono essere riempiti uno per volta ed il loro rubinetto deve essere chiuso e piombato durante il trasporto La stessa prescrizione si applica alla ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione (Si considerano gas liquefatti che presentano pericolo per gli organi respiratori o pericolo di avvelenamento: l'acido bromidrico anidro, l'acido fluoridrico anidro, l'acido solfidrico, l'ammoniaca il cloro, l'anidride solforosa, il tetrossido di azoto; l'etere metilvinilico, il cloruro di metile, il bromuro di metile, il bromuro di vinile, l'ossicloruro di carbonio; la metilamina, la dimetilamina, la trimetilamina, l'etilamina l'ossido di etilene, le miscele di anidride carbonica con ossido di etilene — gas T —, l'acido cloridrico anidro).

Roma, addì 10 luglio 1958

*Il Ministro* ANGELINI

(4287)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma addì 4 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1958, registro n 43, foglio n 202, il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Orlando Beatrice il 26 novembre 1954 contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il suo mancato trasferimento dalla sede di San Miniato a quella di Empoli per l'anno 1954-55 è stato respinto

(4489)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

## Corso dei cambi del 27 agosto 1958 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,75 | 624,75 | 624,74 | 624,75 | 624,75 | 624,75 | 624,75 | 624,80 | 624,75 | 624,75 |
| $ Can | 643,50 | 642,75 | 643 — | 643,25 | 641,70 | 642,87 | 643,125 | 643,50 | 642,87 | 642,25 |
| Fr Sv. lib. | 145,79 | 145,78 | 145,79 | 145,795 | 145,77 | 145,79 | 145,785 | 145,80 | 145,79 | 145,79 |
| Kr D. | 89,99 | 89,975 | 89,97 | 89,97 | 89,95 | 89,96 | 89,97 | 89,95 | 89,99 | 89,95 |
| Kr N | 86,98 | 86,965 | 86,96 | 86,96 | 87 — | 86,96 | 86,955 | 87 — | 86,95 | 86,95 |
| Kr Sv. | 120,47 | 120,455 | 120,45 | 120,445 | 120,55 | 120,44 | 120,465 | 120,45 | 120,44 | 120,40 |
| Fol | 164,58 | 164,575 | 164,575 | 164,58 | 164,63 | 164,57 | 164,58 | 164,60 | 164,57 | 164,55 |
| Fr B. | 12,50 | 12,51 | 12,515 | 12,51125 | 12,505 | 12,51 | 12,51 | 12,50 | 12,50 | 12,505 |
| Fr Fr. | 148,40 | 148,42 | 148,415 | 148,385 | 148,30 | 148,42 | 148,41 | 148,35 | 148,42 | 148,40 |
| Fr Sv acc | 142,50 | 142,475 | 142,49 | 142,50 | 142,45 | 142,50 | 142,49 | 142,50 | 142,50 | 142,47 |
| Lst | 1739,75 | 1739,15 | 1738,75 | 1739 — | 1739 — | 1739,40 | 1739,125 | 1740 — | 1739,18 | 1739 — |
| Dm occ | 148,67 | 148,69 | 148,695 | 148,68 | 148,685 | 148,66 | 147,67 | 148,70 | 148,66 | 148,67 |
| Scell Aust | 24,03 | 24,03 | 24,035 | 24,0275 | 24 — | 24,03 | 24,03 | 24,02 | 24,03 | 24,03 |

## Media dei titoli del 27 agosto 1958

Rendita 3,50 % 1906 . . . 62,90
Id 3,50 % 1902 . . . 61,70
Id 5 % 1935 . . . 98,10
Redimibile 3,50 % 1934 . . . 83,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . 79,175
Id 5 % (Ricostruzione) 93,35
Id 5 % (Riforma fondiaria) . . 90,325
Id 5 % 1936 . . . 98,05
Id 5 % (Città di Trieste) . . . . 91,40
Id. 5 % (Beni Esteri) . . 90,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) . . 101,975
Id 5 % ( » 1° aprile 1960) . . 99,975
Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) . 99,90
Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) . 99,40
Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) . 99,325
Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) . . 98,95
Id 5 % ( » 1° aprile 1965) . . 98,925
Id 5 % ( » 1° aprile 1966) . 99,10

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 27 agosto 1958

1 Dollaro USA . . . 624,75
1 Dollaro canadese . . . 643,187
1 Franco svizzero lib . . . 145,79
1 Corona danese . . . 89,97
1 Corona norvegese . . . 86,957
1 Corona svedese . . . 120,455
1 Fiorino olandese . . . 164,58

1 Franco belga . . . 12,511
100 Franchi francesi . . . 148,397
1 Franco svizzero acc . . . 142,495
1 Lira sterlina . . . 1739,062
1 Marco germanico . . . 148.675
1 Scellino austriaco . . . 24,029

# PREFETTURA DI TRIESTE

## Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 aprile 1958, dal sig Tomasich Sergio, nato a Cittanova (Pola) il 27 giugno 1932, residente a Trieste in via Crispi n 61, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Tomasi,

Accertato che detta domanda e stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta

Il cognome originario sopra indicato del sig Tomasich Sergio e ridotto nella forma italiana di Tomasi

Il sindaco del comune di Trieste e tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 4 agosto 1958

*Il vice prefetto* PASINO

(4297)

# PREFETTURA DI GORIZIA

## Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig Zniderci Giuseppe;

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto,

Decreta:

Al sig Zniderci Giuseppe, nato a Mariano del Friuli addì 17 marzo 1929, residente a Gorizia, via Brigata Pavia n 18, di condizione elettricista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Zniderci» in «Sarti».

Gorizia, addì 1° agosto 1958

*Il prefetto*. NITRI

(4332)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo di ragioneria dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1957, n. 62,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo di ragioneria, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo di ragioneria - carriera di concetto - dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4,

*c*) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile,

*f*) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m. 1,60,

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

*h*) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome,

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93;

*b*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*c*) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

*a*) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

*b*) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953,

6) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o. per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923 n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950 n 375 Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950 n 648

*Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli* impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947 n 500 e 5 ottobre 1947 n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli

A tal fine.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre a seconda del l'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposta attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, obbero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Magodiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*m*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200,

*n*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

*o*) i candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*p*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

*q*) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra,

*r*) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio,

*s*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto,

*t*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare competente.

### Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena - nel termine perentorio di venti giorni, che decorrranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti

1 Diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo

2 Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art 4

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3 Il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi

5 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale

6 Certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m 1,60

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l altro, ai sensi dell art 6 n 3, della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso

7. Uno dei seguenti documenti militari

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L 200,

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina),

*c*) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L 100, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4 (certificati di cittadinanza italiana, 5 (certificato di godimento dei diritti politici), 6 (certificato generale del casellario giudiziale) e 7 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

I certificati di cui ai numeri 4 e 5 dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678.

Art 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio,

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti.

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando

Art 8

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma nei locali e nel luogo che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenere la detta prova

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di un documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e delle relative norme di esecuzione

L esame consterà di tre prove scritte e di una orale

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo,

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze,

3) ragioneria e matematica applicata

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte inoltre:

1) elementi di statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria,

2) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato,

4) legge e regolamento sull ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria)

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti

Art 10

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impegnative.

Art 11

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d impiego

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 28 agosto 1957

*Il Ministro* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1958*
*Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 364* — BOVIO

**(4020)**

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Concorso straordinario, per titoli ed esami, a duecento posti di capitano in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi (riservato ai maggiori di complemento in servizio dell'Aeronautica militare).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni,

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1937, n 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare,

Visto il decreto Presidenziale 24 aprile 1954, n 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, e successive estensioni,

Visto la legge 8 marzo 1958, n 233, sul riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli e per esami a duecento posti di capitano in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Art 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito à loro domanda, i maggiori di complemento dell'Aeronautica militare in temporaneo servizio che non abbiano superato il 45° anno di età.

Gli aspiranti debbono inoltre aver superato i corsi per controllori della circolazione aerea, o per controllori della Difesa aerea, o altri corsi di specializzazione frequentati in Italia od all'estero sotto l'egida del Ministero difesa, relativi ai seguenti campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

informazioni operative e sicurezza;
vigilanza e difesa;
cinefotocartografia,
telecomunicazioni e radar;
rifornimenti,
armamento,
missili,
antincendi;
trasporti,
personale,
statistica,
servizi vari e generali

I candidati dovranno precisare nella domanda di partecipazione al concorso di cui sopra, quale corso di specializzazione abbiano superato ed il Ministero difesa-Aeronautica entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, giudicherà insindacabilmente circa la validità o meno del predetto corso di specializzazione, ai fini dell'ammissione al concorso, dandone comunicazione ai candidati stessi

I requisiti inerenti il grado, il temporaneo servizio, l'età ed il superamento dei corsi di specializzazione, debbono essere posseduti dai candidati alla data del presente decreto.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie. 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di idoneità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 200, indirizzate al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - Sezione autonoma concorsi, e presentate all'ente presso cui gli interessati sono in forza, non oltre il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I candidati dovranno dichiarare nella domanda: (vedi allegato n. 1)·

la data ed il luogo di nascita;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto,
il corso od i corsi di specializzazione superati;
la loro posizione, nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

Alla domanda i candidati dovranno unire una dichiarazione in carta semplice, come da allegato n 2) al presente decreto, rilasciata dal Comando, reparto od ente presso cui gli interessati sono in forza, attestante, sulla scorta dei documenti personali dei candidati stessi, il superamento del corso o dei corsi di specializzazione frequentati.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Ricevute le domande, le Autorità di cui al primo capoverso del precedente art 3 vi apporranno la data di arrivo ed il parere curandone la trasmissione al Ministero, con tutta urgenza, in modo che giungano a destinazione non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza del concorso.

Il Ministero provvederà d'ufficio a corredare le domande della copia aggiornata dello stato di servizio

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La Commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede ed alla data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti dei documenti di identità personale

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;
2) cultura generale prova orale obbligatoria;
3) matematica· prova orale obbligatoria,
4) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti. inglese, tedesco. francese, spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere

E pertanto saranno senz'alto esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti e divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai dodici ventesimi.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in venti minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in quindici minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali saranno invitati dal Ministero a far pervenire al Ministero stesso, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza, utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8.

Non saranno considerati utili quei documenti che pervenissero dopo il termine predetto.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale: coefficiente 2
prova orale di cultura generale: coefficiente 2
prova orale di matematica: coefficiente 2;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 10 punti per i candidati classificati nella prima categoria ottimo; 5 punti per i candidati classificati nella seconda categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

~~d) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;~~

e) 3 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio militare prestato fino alla data di emanazione del presente decreto;

f) da uno a 5 punti per ogni specializzazione conseguita dal candidato mediante il superamento dei corsi di cui al precedente art. 2, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice;

g) da 1 a 20 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di capitano in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria di due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3. certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente Autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva a suo giudizio insindacabile discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Sull'accoglimento delle domande deciderà il Ministero della difesa-Aeronautica, tenuto conto dei precedenti militari e disciplinari dell'interessato e del parere delle autorità competenti.

Art. 11.

La nomina a capitano sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a capitano dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a capitano, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1958

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1958
*Registro n.* 38 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 256. — RAPISARDA

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste nelle seguenti prove:

a) *Prova scritta*: (durata della prova 8 ore)

*Cultura generale*: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od Aeronuatica allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta;

b) *Prove orali obbligatorie*: (durata di massima per ciascuna prova 20 miunti):

b-1) *Cultura generale*: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o su altri ad essa attinenti;

b-2) *Matematica*: la prova orale consisterà in interrogazioni vertenti sul seguente programma:

*Algebra*: calcolo dei monomi e polinomi razionali interi o delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Risoluzione di un'equazione di primo grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazioni di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.
Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria
Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.
Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
*Trigonometria piana*: Misura degli archi e degli angoli.
Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni
Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.
Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.
Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.
Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.
Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.
Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.
Risoluzione dei triangoli non rettangoli Area di un triangolo.
Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici
*Geometria*: Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.
Angoli della circonferenza
Arco capace di un angolo dato
Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide
Teorema di Pitagora generalizzato Grandezze geometriche
Grandezze continue Rapporti fra grandezze
Proporzioni, Teorema di Talete e sue applicazioni
Triangoli e poligoni simili
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio, Il numero «p greco»
Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria
Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere
Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici
c) *Prove orali facoltative di lingue estere*: (durata di massima per ciascuna lingua 15 minuti)
Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte fra le seguenti inglese, tedesca, francese e spagnola.

---

ALLEGATO N 1

MODELLO DI DOMANDA

(Carta da bollo da L 200)

*Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi* - ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . (provincia di .) il . . appartenente al distretto militare di . . . in servizio presso . . . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a capitano in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n . . del . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità·
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole),
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .,
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . nell'anno . . .;
di aver superato il seguente corso di specializzazione (o i seguenti corsi di specializzazione): . . . . . . . . .;
di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .;
di rinunciare al grado di maggiore in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra.

Allego i seguenti documenti.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

(Data) . . . . . . lì . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autentica della firma (5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare l'eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(4) Specificare la durata e i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare
Gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.
(5) Firma del comandante di Corpo ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

---

ALLEGATO N 2

MODELLO DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL SUPERAMENTO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

(Art 3 del bando di concorso).

(Timbro dell'ente, comando o reparto)

Si dichiara che dai documenti personali del (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . il . . . . . . ., risulta che lo stesso ha superato presso (2) . . . . . . . . . . . . . nell'anno . . ., il corso per (3) . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il predetto corso ha avuto inizio il . . . . . . . . ed ha avuto termine il (4) . . . . . .
Successivamente al termine del corso hanno avuto luogo gli esami nei quali l'interessato ha ottenuto esito favorevole con il punteggio di (oppure indicare che al termine del corso non hanno avuto luogo esami finali) (5).
. . . . . . lì . . . . . . . . . .

(Timbro e firma dell'autorità che rilascia la dichiarazione).

---

(1) Grado, cognome e nome
(2) Indicare l'ente, comando o reparto presso cui si è svolto il corso,
(3) Nel caso che l'interessato abbia superato più corsi, specificare esattamente detti corsi
(4) Indicare la data di chiusura del corso, senza tener conto del periodo di tempo decorso per gli eventuali esami. Se durante il corso si siano verificate delle interruzioni specificarne la durata
(5) Nel caso che l'interessato abbia superato più corsi, indicare la data di inizio e di termine degli stessi, nonchè se detti corsi abbiano dato luogo ad esami finali (specificando il punteggio riportato) oppure se non abbiano dato luogo ad esami finali.

**(4421)**

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.